



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEI
MINI ALLOGGI PER
ANZIANI**

➤ Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del
15.06.2015

Sommario

ART. 1 - FINALITÀ	2
ART. 2 - SERVIZIO ALLOGGI PER ANZIANI	2
ART 3 - BENEFICIARI	2
ART. 4 - DISPONIBILITÀ' DI MINI ALLOGGI COMUNALI.....	2
ART. 5 - INDIZIONE DEL CONCORSO DI ASSEGNAZIONE	2
ART.6 - ACCESSIBILITÀ' AL CONCORSO E FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE...	3
Art. 7 - COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA	3
ART. 8 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE	4
Art. 9 – PUNTEGGIO	4
Art. 10 - GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	5
Art 11 - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI	5
Art 12 - STIPULA DEL CONTRATTO	5
Art 13 – DURATA DEL CONTRATTO	6
Art 14 – DECADENZA	6
Art 15 – NORME TRANSITORIE	6

ART. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Ranica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30191 del 19.11.1992, che esclude dall'applicazione delle norme di cui all'art. 1 – comma 5, della L.R. 04.05.1990, n. 28, i mini alloggi siti nell'immobile di Via Roma n. 2, per una politica dei servizi sociali a favore delle persone anziane autosufficienti e, limitatamente ad un alloggio, delle persone con un'invalidità superiore al 80% autosufficienti, promuove e attua, attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali, un complesso di iniziative volte all'assegnazione di alloggi siti nel territorio comunale.

ART. 2 - SERVIZIO ALLOGGI PER ANZIANI

Il servizio per l'assegnazione degli alloggi comunali è inteso come:

- a) integrazione delle possibilità di prestazioni dell'assessorato politiche sociali;
- b) alternativa possibile alla sistemazione di persone anziane in complessi ricettivi comunitari;
- c) possibilità di sistemazione di persona con invalidità civile in situazione di fragilità;
- d) adeguamento del servizio alle reali necessità dell'utenza.

ART 3 - BENEFICIARI

All'assegnazione di minialloggi si provvede mediante concorso pubblico indetto dal Comune di Ranica. Per gli anziani, la composizione del nucleo familiare è di due persone, mentre per l'invalido civile è di una sola persona.

Potranno accedere all'assegnazione:

- a) coloro che abbiano compiuto 70 anni. Tale requisito è sufficiente sia posseduto da uno dei membri del nucleo familiare richiedente alla data di scadenza del bando.
- b) gli invalidi autosufficienti, a prescindere dall'età anagrafica, in possesso del certificato di invalidità civile superiore al 80%, purché appartenenti ad un nucleo familiare monocomponente.

ART. 4 - DISPONIBILITÀ' DI MINI ALLOGGI COMUNALI

Tutti i n. 8 mini alloggi sono posti a disposizione per le finalità di cui al presente regolamento e sono di proprietà del Comune di Ranica o acquisiti alla disponibilità del Comune medesimo, con la seguente limitazione:

- **n. 1** alloggio sarà riservato a persona rientrante nella lett. b) dell'art. 3.

Pertanto, in caso di bando per assegnazione di alloggi disponibili, si procederà all'assegnazione al richiedente con invalidità, esclusivamente se non già presente un assegnatario appartenente a detta categoria.

Viceversa, si potrà procedere alla sua assegnazione ad ultrasettantenne, solo in mancanza di richieste di persone con invalidità superiore al 80% o qualora l'alloggio riservato a detta categoria risulti già assegnato..

ART. 5 - INDIZIONE DEL CONCORSO DI ASSEGNAZIONE

All'assegnazione di mini alloggi si provvede mediante concorso pubblico approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

Il bando di concorso è pubblicato all'albo pretorio e di esso verrà data massima diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, sulla home page del sito istituzionale e nei luoghi pubblici.

Il bando di concorso dovrà indicare:

- a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare;
- b) i requisiti dei beneficiari di cui all'art. 3;
- c) il termine per la presentazione della domanda, che non deve essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- d) i documenti da allegare alla domanda;
- e) le modalità di formazione e pubblicazione delle graduatorie, nonché di presentazione di eventuali ricorsi.

ART.6 - ACCESSIBILITÀ' AL CONCORSO E FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'accesso al concorso è vincolato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) Residenza nel Comune di Ranica da almeno 2 anni, alla data di scadenza del bando;
- c) Non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune o in altri Comuni della Provincia;
- d) Non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio, costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- e) Non avere un reddito I.S.E.E superiore a € 12.000,00=.

La partecipazione al concorso avviene con la presentazione di:

- 1) Modulo di domanda messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- 2) Attestazione I.S.E.E.;
- 3) Autocertificazione della composizione del nucleo familiare e della residenza storica (per quanto attiene il nucleo familiare si deve far riferimento all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 03.05.2000, n. 130);
- 4) Certificazione INPS di invalidità civile, se la richiesta viene presentata ai sensi della lett. b) dell'art. 3;
- 5) Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'assegnazione (sentenze di sfratto, verbale di invalidità, ecc.).

Saranno escluse le domande presentate dopo la scadenza del termine fissato dal bando di concorso o mancanti della documentazione essenziale.

Art. 7 - COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate saranno valutate da un'apposita commissione.

- 1• La Commissione sarà formata:
 - a) dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, Presidente.
 - b) dalla Commissione Servizi Sociali del Comune di Ranica, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, se esistente. Qualora la Commissione non sia stata nominata, la Giunta comunale procederà alla nomina di una commissione ad hoc.
- 2• In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 3• Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, da esso individuato o dal Responsabile del Settore stesso.

ART. 8 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE

La Commissione formulerà la graduatoria dei concorrenti basandosi sulla documentazione allegata alla domanda, attenendosi ai criteri previsti dal presente Regolamento.

Tale graduatoria sarà formalmente approvata dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

Art. 9 – PUNTEGGIO

1• I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

a) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:

- a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre tre anni prima dalla data del bando:

oppure

- a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva di sfratto, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo:

punti 4

b) richiedenti che abitino:

- in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è scadente ai sensi dell'art. 21 della legge 27.7.1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni: **punti 3**

- in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è mediocre ai sensi dell'art. 21 della legge 27.7.78 n. 392, ovvero in alloggio privo di impianto di riscaldamento: **punti 2**

c) richiedenti che abitino, alla data del bando, in un alloggio il cui canone di locazione, risultante da contratto di locazione registrato, incida sul reddito complessivo del nucleo familiare risultante nella DSU in corso di validità nella percentuale indicata nella tabella seguente: max punti 5

<u>INCIDENZA CANONE</u>	<u>PUNTI</u>
fino al 15%	1
dal 15,01% al 19%	2
dal 19,01% al 23%	3
dal 23,01 al 27%	4
dal 27,01%	5

d) richiedenti il cui indicatore ISEE annuo ammonta a:

<u>FASCIA</u>	<u>ISEE</u>	<u>PUNTI</u>
1	0 – 4.650	5
2	4.650,01 – 6.150,00	4
3	6.150,01 - 7.650,00	3
4	7.650,01 – 8.150,00	2
5	8.150,01 – 9.650,00	1
6	9.650,01 – 12.000	0

- 2• a parità di punteggio complessivo, avrà la precedenza chi è residente a Ranica da maggior tempo.
- 3• i punteggi di cui alle lettere b) e c) sono riconosciuti qualora le relative condizioni siano esistenti da **almeno** un anno alla data di scadenza del bando.
- 4• I punteggi di cui alla lettera a) non sono cumulabili tra loro né con i punteggi di cui alle lettere b) e c).

Art. 10 - GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. La commissione di cui all'art. 6 per la formazione della graduatoria provvisoria deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La graduatoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente e con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è pubblicata entro 10 giorni dalla sua formazione mediante affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online.
3. Entro il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, di cui al comma precedente, i concorrenti interessati possono presentare opposizione alla Commissione che provvede in merito entro i successivi 30 giorni.
4. Scaduto il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria:
 - a) **senza che siano pervenuti ricorsi**, la graduatoria diventa definitiva e il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona procede all'assunzione della determinazione di approvazione della stessa.
 - b) **sono stati presentati ricorsi**, esaurito l'esame degli stessi, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona che procede all'assunzione della determinazione di approvazione della stessa.
5. La graduatoria ha validità esclusivamente per l'assegnazione dell'alloggio/i per il quale è stato emesso il bando e formata la relativa graduatoria.

Art 11 - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

- 1• Contestualmente all'assunzione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, si procederà alla assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
- 2• Gli aventi diritto che rinunciano all'alloggio ad essi destinato, perdono il diritto alla assegnazione.

Art 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

- Dopo l'assunzione della determinazione dirigenziale di cui all'articolo precedente, l'assegnatario sarà obbligato alla sottoscrizione di un contratto di locazione. Il canone di locazione verrà determinato in applicazione dell'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431. L'importo, determinato in base a quanto stabilito nell'accordo territoriale per il Comune di Ranica, sottoscritto a Bergamo in data 19.11.1999, è definito nel valore minimo della sub-fascia 2) abbattuto del 25%.
- Qualora, a seguito di modificazioni legislative, intervenga un nuovo accordo territoriale valido per il Comune di Ranica, in sostituzione di quello sottoscritto in data 19.11.1999, il canone di locazione sarà definito nel valore minimo della fascia stabilita nel nuovo accordo individuata in relazione alle caratteristiche dell'alloggio, abbattuto del 25%.

Art 13 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1• Il contratto di locazione come sopra sottoscritto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431, avrà la durata di anni 4 (quattro).
- 2• Per gli eventuali successivi rinnovi si farà riferimento all'art. 2, comma 5 della medesima legge 09.12.1998, n. 431 succitata.

Art 14 – DECADENZA

- 1• L'assegnatario decadrà dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
 - abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli per almeno quattro mesi continuativi nel corso dell'anno, senza espressa autorizzazione dell'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
 - abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
 - abbia usato l'alloggio per attività illecite, che risultino da provvedimenti giudiziari o delle Autorità di pubblica sicurezza;
 - abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune o in altri Comuni della Provincia;
 - abbia conseguito l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio, costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- 2• Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, nel rispetto della L.R. 04/12/2009, n. 27 - Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. previo parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 3• Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della L.R. 04/12/2009, n. 27.

Art 15 – NORME TRANSITORIE

Per i contratti in essere, restano valide le condizioni previste nei relativi contratti e il presente regolamento sarà applicato in sede di rinnovo degli stessi.